

# Parere sullo schema di disegno di legge delega per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

## Repertorio Atti n. 59/CU del 25 maggio 2011

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 25 maggio 2011:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di disegno di legge delega per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica in oggetto indicato, approvato in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 febbraio 2011, nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2011 e diramato il successivo 24 febbraio;

CONSIDERATO che, nel corso delle riunioni tecniche del 29 marzo e del 5 aprile 2011, i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali hanno rappresentato la necessità di ulteriori approfondimenti e di verifiche congiunte sullo schema di disegno di legge;

CONSIDERATO altresì che nella riunione tecnica del 2 maggio 2011, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno esposto alcune prime osservazioni volte a garantire l'attuale delicato equilibrio tra i livelli di governo, nonché a rafforzare il ruolo della Conferenza della Repubblica rispetto all'attuale sistema, con l'impegno di formalizzare un documento congiunto finale ad esito del vaglio politico delle rispettive Presidenze;

RILEVATO che, nella seduta della Conferenza del 5 maggio 2011, il provvedimento è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, al fine di meglio definire, in un incontro politico, gli emendamenti proposti, elaborati in un documento congiunto consegnato nella medesima seduta (All. 1);

CONSIDERATO che, il provvedimento è stato trattato nell'incontro politico tenutosi il 18 maggio prima della seduta della Conferenza Unificata, tenutasi nel medesimo giorno;

RILEVATO che, nella seduta della Conferenza Unificata del 18 maggio 2011, il provvedimento è stato rinviato, su richiesta della Regioni, dell'ANCI e dell'UPI alla successiva seduta della Conferenza Unificata del 25 maggio 2011;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con nota del 23 maggio 2011, ha rappresentato al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al Presidente dell'ANCI e al Presidente dell'UPI, la necessità di mantenere le finalità dello schema di disegno di legge delega di demandare ai decreti delegati la disciplina puntuale del luogo istituzionale di

coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali, a seguito della riforma della Parte seconda, Titolo V della Costituzione;

CONSIDERATO che, nella medesima nota, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale si è reso disponibile ad un incontro politico ristretto prima della seduta della Conferenza Unificata del 25 maggio per un maggior approfondimento, e che, nel tener conto della *ratio* di alcuni emendamenti proposti dalle Autonomie territoriali con il documento congiunto consegnato nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 5 maggio u.s., ha trasmesso un documento contenente alcuni emendamenti accoglibili, ovvero riformulati tra quelli proposti (*All.2*);

RILEVATO che, il provvedimento è stato trattato nell'incontro politico tenutosi il 25 maggio 2011 prima della seduta di questa Conferenza;

RILEVATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, ad esito del citato incontro politico, ha comunicato che, rispetto alle proposte emendative trasmesse con la citata nota del 23 maggio 2011, si è raggiunto un accordo con le Regioni e le Autonomie locali nei seguenti termini:

- -al comma 1, le parole "lo Stato e le autonomie regionali e locali" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, nonché di coesione e integrazione delle politiche pubbliche, ferme restando le rispettive competenze;";
- -al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In mancanza di intesa nel termine di cui all'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta;";
- -al comma 3, lettera a) inserire in fine le seguenti parole: "anche tenuto conto della natura degli atti da sottoporre all'esame della Conferenza; ";
- -al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) disciplinare le funzioni e i compiti della **Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a)** in attuazione di quanto previsto al comma 1, fermo restando il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e la legislazione vigente;";
- -al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) disciplinare la composizione della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), prevedendo la partecipazione alle sedute, in qualità di componenti, dei Ministri interessati, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, del Presidente dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni italiani), del Presidente dell'UPI (Unione delle Province d'Italia), nonché di rappresentanti delle autonomie locali costituzionalmente previste designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in modo da assicurare un'adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche;";
- -al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) disciplinare le modalità di votazione nelle sedute, a seconda della tipologia degli atti di cui alla lettera i), sulla base del criterio dell'unanimità ovvero della maggioranza dei rappresentanti delle componenti delle Sezioni di cui alla lettera a), ferma restando la necessità dell'assenso del Governo e comunque prevedendo l'unanimità per le intese e per gli accordi;";
- -al comma 3, dopo la lettera u) inserire la seguente: "u-bis) prevedere che, ai fini del successivo iter, le deliberazioni della Conferenza e delle Sezioni di cui alla lettera a), siano allegate ai relativi atti;".

E' stato concordato, altresì, che al comma 3, lettera m) sia eliminato il riferimento al potere sostitutivo nelle ipotesi di cui all'articolo 120 della Costituzione, attribuendo il compito di definire le modalità per l'inadempienza dei diversi livelli istituzionali ai decreti delegati;

RILEVATO che il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale nel corso della seduta odierna ha ribadito l'intenzione di provvedere, quanto prima, ad attivare un Tavolo di confronto nel quale iniziare insieme la necessaria e delicata istruttoria per la redazione dei decreti delegati;

RILEVATO che le Regioni e gli Enti locali, pertanto, hanno espresso parere favorevole sul provvedimento così come sopra modificato, tenuto conto dell'impegno del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale di attivare il suddetto Tavolo congiunto;

RILEVATO, altresì, che l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento della richiesta di inserire, al comma 3, lettera "b-bis", quattordici Sindaci, tra i quali il Sindaco di Roma Capitale, 7 Presidenti di Provincia tutti designati dall'ANCI e dall'UPI, come da proposta emendativa di cui al documento consegnato nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 5 maggio 2011;

RILEVATO che si è concordato che la disciplina dettagliata sui componenti della Conferenza della Repubblica e delle due Sezioni sia rimessa ai decreti delegati;

RILEVATO, pertanto, che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento;

RILEVATO che, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale ha accolto le suindicate richieste delle Regioni e delle Autonomie locali, e fermo restando le finalità dello schema di disegno di legge delega, di demandare al Tavolo congiunto le modalità per la redazione dei decreti delegati;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge delega per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica, nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2011 e diramato il successivo 24 febbraio.

IL SEGRETARIO PRESIDENTE

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto



11/54/CU1/C1

# OSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA "CONFERENZA DELLA REPUBBLICA"

# **COMMA 1**

In relazione al comma 1, le Regioni e gli Enti locali intendono evidenziare come sarebbe stato più opportuno prevedere una diversa collocazione della nuova Conferenza della Repubblica, posto che l'incardinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non pare rispondente al principio paritario e a quello della compartecipazione fra tutti i soggetti costitutivi della Repubblica, cui dovrebbe tendere questa riforma. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà legate alla istituzione di un nuovo organismo, anche per i connessi oneri finanziari e visto il difficile momento per la finanza pubblica, si ritiene che vadano introdotte alcune previsioni normative che meglio ne definiscano la fisionomia, con la finalità generale di rafforzarne compiti e ruolo.

#### Proposte di Emendamento:

- dopo le parole "Conferenza della Repubblica " aggiungere le parole "quale organo rappresentativo dei soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione";
- aggiungere alla fine del comma le seguenti parole "e di integrazione delle politiche pubbliche, fermi restando i poteri e i compiti già previsti dal D.lgs n.281/1998".

#### COMMA 2

La previsione dell'intesa, in luogo del parcre, sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega, appare senz'altro apprezzabile, seppur non del tutto soddisfacente. La rilevanza e centralità del provvedimento in esame richiede, senza alcun dubbio, una procedura aggravata per l'approvazione in caso di mancata intesa, così come previsto per provvedimenti di analoga rilevanza per il sistema delle autonomie regionali e locali.

Si suggerisce, pertanto, di introdurre alla fine del comma 2 dell'art. 1 il seguente periodo:

"In mancanza di intesa nel termine di cui all'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta".

#### COMMA 3

Con riguardo al comma 3, avente ad oggetto i principi e criteri direttivi si osserva quanto segue:

# Genericità della delega:

Il ddl non indica principi e criteri direttivi al legislatore delegato, ma semplici oggetti di delega, lasciando così un ampio margine di discrezionalità al Governo e non consentendo in questa fase di

comprendere appieno la ratio di alcune previsioni e l'approdo finale in sede attuativa. E' evidente che una tale impostazione lascia aperta la possibilità di un sostanziale "arretramento" del ruolo delle autonomie territoriali rispetto alle posizioni attuali.

Si rende necessario pertanto formulare i seguenti emendamenti:

# **COMMA 3 LETTERA A)**

Inserire alla fine del periodo la seguente frase "anche tenuto conto della natura degli atti da sottoporre all'esame della Conferenza"

# **COMMA 3 LETTERA B)**

Abrogare la lettera b) e sostituire con il seguente:

"b) prevedere che della Conferenza della Repubblica siano membri i Presidenti delle Regioni c delle Province autonome di Trento e Bolzano, con la possibilità di delegare assessori a rappresentarli nelle singole sedute, e stabilendo che i medesimi compongano anche la "sezione Stato e regioni";

Aggiungere la seguente lettera: b bis) "prevedere che della Conferenza della Repubblica siano membri di diritto il Presidente dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni italiani) e il Presidente dell'UPI (Unione delle Province d'Italia), nonché 14 Sindaci, tra i quali il Sindaco della città di Roma Capitale della Repubblica, e 7 Presidenti di Provincia designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI, in quanto titolari della rappresentanza istituzionale in via generale ed esclusiva dei Comuni e delle Province. Le designazioni devono essere effettuate secondo criteri che assicurino un'adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto della popolazione e delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche dei relativi enti, stabilendo che i medesimi compongano anche la sezione Stato e autonomie locali;

#### COMMA 3 LETTERA C):

dopo le parole "Presidente del Consiglio dei Ministri" aggiungere le parole "o un Ministro da esso delegato";

dopo la lett. c) aggiungere la seguente lettera:

"c bis) prevedere che alla Conferenza della Repubblica partecipino i Ministri di volta in volta interessati agli argomenti fissati all'ordine del giorno nonché i Ministri invitati a partecipare alla discussione, assicurando comunque l'espressione unitaria della volontà del Governo;" (da verificare se sono o meno componenti)

dopo la nuova lett. c bis) aggiungere la seguente lettera:

"c ter) istituire un Ufficio di Presidenza della Conferenza, presicduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato e composto in modo da assicurare la rappresentanza delle due sezioni (o in alternativa la rappresentanza di ciascun livello di governo), assegnando ad esso anche il compito di definire la programmazione dei lavori, la formulazione dell'ordine del giorno e il monitoraggio sull'attuazione delle decisioni della Conferenza;"

dopo la nuova lett. c ter) aggiungere la seguente lettera:

"c quater) individuare nel rispetto delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di cui all'articolo 114 della Costituzione le funzioni e i compiti della Conferenza della Repubblica, anche al fine di favorire la leale collaborazione, la piena concertazione istituzionale e l'integrazione delle decisioni pubbliche;"

## **COMMA 3 LETTERA E):**

sostituire la lettera e) con le seguenti:

- e) "disciplina della formazione della volontà della componente regionale e della
  componente degli enti locali resa in sede di Conferenza fondata, per l'esercizio delle
  funzioni consultive sul criterio dell'unanimità, e ove non sia raggiunta, dal voto
  favorevole della maggioranza dei rappresentanti, rispettivamente e per corpi separati,
  della sezione regionale e della sezione degli enti locali"
- "previsione che il parere rappresenti sempre la posizione diversificata dei componenti della Conferenza, nell'ipotesi di non unanimità all'interno dei corpi";
- "previsione della regola dell'adesione unanime dei rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle Province autonome per le intese, per gli accordi e le deliberazioni;"

# **COMMA 3 LETTERA F)**

sostituire la lettera f) con la seguente: "disciplinare l'organizzazione dei lavori della Conferenza della Repubblica, assicurando che la manifestazione di volontà del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni avvenga in modo puntuale sulle singole questioni poste all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di chiedere rinvio ad altra seduta entro i tempi stabiliti qualora sia necessario per opportuni approfondimenti";

#### COMMA 3 LETTERA I)

dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:

"i bis) stabilire definendo le relative modalità procedurali che la Conferenza possa:

- 1. promuovere e sancire accordi;
- adottare provvedimenti e deliberazioni nei casi previsti dalla legge, da accordi o da intese;
- 3. acquisire le designazioni nei casi previsti dalla legge;
- 4. sancire le intese previste dalle leggi sugli atti normativi ed amministrativi a valenza generale del Governo;
- 5. esprimere pareri sugli atti normativi ed amministrativi a valenza generale, o che comunque riguardino la competenza di più amministrazioni;
- esprimere parere o intesa se prevista sulla legge di stabilità e sui provvedimenti di carattere economico finanziario del Governo, nel rispetto della L. 42/2009 e dei relativi decreti delegati;
- esprimere avvisi, pareri o determinazioni su qualunque argomento che, su iniziativa del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, sia sottoposto all'esame della Conferenza;
- 8. formulare su iniziativa del Governo delle Regioni, delle Province c dei Comuni proposte nelle materie di interesse;"

# COMMA 3 LETTERA L)

Alla lettera l) alla fine della frase aggiungere il seguente periodo: "in considerazione delle pronunce della Corte Costituzionale";

# **COMMA 3 LETTERA M)**

Riformulare la lettera m) come segue "prevedere l'adozione da parte dello Stato e delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese di cui all'articolo 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli accordi entro termini perentori con relativo monitoraggio delle attività svolte";

Dopo la lettera m) aggiungere la seguente lettera:

"m bis) disciplinare gli effetti giuridici dei pareri contenenti proposte normative accolte dal Governo su schemi di disegni di legge e schemi di decreti legislativi prevedendo che la proposta normativa accolta sia recepita nello schema prima della trasmissione in Parlamento;"

### **COMMA 3 LETTERA N)**

Se ne propone la soppressione.

# COMMA 3 LETTERA O)

Eliminare ogni riferimento alle Commissioni soppresse con emendamento precedente.

#### COMMA 3 LETTERA O)

Se ne propone la soppressione.

## **COMMA 3 LETTERA S)**

Sostituire la lettera s) con la seguente:

"istituire una struttura di segreteria prevedendo la soppressione degli attuali uffici di segreteria e disciplinare l'organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle sezioni di cui alla lettera a), prevedendo che i posti in organico fino alla metà siano assegnati a personale delle Regioni, delle Province autonome, nonché delle Province e dei Comuni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Anci e dell'Upi, e che il Segretario sia nominato previo parere delle Regioni e degli Enti locali e che siano previsti due Vice-Segretari designati dalle Regioni e dagli Enti locali, uno per la sezione Stato e Regioni e uno per la sezione Stato e Autonomic locali".

# COMMA 3 LETTERA T)

dopo la lettera t) aggiungere una nuova lettera:

t bis) "prevedendo che la Conferenza della Repubblica si riunisca una volta all'anno in Assemblea plenaria alla presenza del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle due Camere per ascoltare la relazione su "Lo stato delle relazioni fra i governi della Repubblica" presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri- Presidente della Conferenza della Repubblica";

# **COMMA 3 LETTERA U)**

alla lettera u) aggiungere dopo le parole:

"già istituiti all'interno delle amministrazioni" il seguente periodo "previo accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Unificata ai fini della loro individuazione";

dopo la lettera u) aggiungere una nuova lettera:

"u ter) prevedere con norma di carattere generale che ai fini dell'iter successivo i pareri e tutte le determinazioni della Conferenza siano allegate ai relativi atti, qualora non trovi applicazione la previsione di cui al comma...";

# **COMMA 3 LETTERA V)**

Sostituire la lettera v) nel seguente modo:

"individuazione delle disposizioni del D.lgs 281 e delle altre disposizioni di legge che assegnano funzioni alla Conferenza Stato-Regioni, alla Conferenza Unificata e alla Conferenza Stato-Città compatibili con la presente legge e i decreti legislativi attuativi".

Roma, 5 maggio 2011



# Proposte emendative ritenute accoglibili ovvero riformulate

- 1. Al comma 1, le parole "lo Stato e le autonomie regionali e locali" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, nonché di coesione e integrazione delle politiche pubbliche, ferme restando le rispettive competenze;"
- 2. Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In mancanza di intesa nel termine di cui all'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta".
- 3. Al comma 3, lettera a) inserire in fine le seguenti parole: "anche tenuto conto della natura degli atti da sottoporre all'esame della Conferenza";
- 4. Al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) disciplinare le funzioni e i compiti della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) in attuazione di quanto previsto al comma 1, tenendo comunque conto di quelli di cui alla normativa vigente.";
- 5. Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) disciplinare la composizione della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), prevedendo la partecipazione alle sedute, in qualità di componenti, dei Ministri interessati, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, del Presidente dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni italiani), del Presidente dell'UPI (Unione delle Province d'Italia), nonché di rappresentanti delle autonomie locali costituzionalmente previste designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in modo da assicurare un'adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche;";
- 6. Al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) disciplinare le modalità di votazione nelle sedute, a seconda della tipologia degli atti di cui alla lettera i), sulla base del criterio dell'unanimità ovvero della maggioranza dei rappresentanti delle componenti delle Sezioni di cui alla lettera a), ferma restando la necessità dell'assenso del Governo";
- 7. Al comma 3, dopo la lettera u) inserire la seguente: "u-ter) prevedere che, ai fini del successivo iter, le deliberazioni della Conferenza e delle Sezioni di cui alla lettera a), siano allegate ai relativi atti;".

